

**Decreto esecutivo  
concernente i criteri d'occupazione residente**

del 17 febbraio 2016 (stato 6 febbraio 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l'articolo 6 capoverso 2 della legge per l'innovazione economica del 14 dicembre 2015 (LInn),<sup>1</sup>

**decreta:**

**Art. 1<sup>2</sup>** Le percentuali minime di personale residente previste nel presente decreto si applicano a tutte le misure di sostegno previste nel secondo capitolo della LInn.

**Art. 2<sup>3</sup>** L'Ufficio per lo sviluppo economico entra nel merito di richieste di sostegno ai sensi della LInn se la parte richiedente dimostra che almeno il 60% dei propri dipendenti, compresi gli apprendisti, è residente in Svizzera. Tale percentuale minima si applica anche alle aziende del settore primario. Per le aziende industriali assoggettate dall'autorità cantonale alla legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 ai sensi dell'articolo 5, la percentuale minima di lavoratori residenti deve essere almeno pari al 30%.

**Art. 3<sup>4</sup>** <sup>1</sup>Il beneficiario del sussidio deve garantire il rispetto del criterio di cui all'articolo 2 su base annua per 5 anni a partire dalla decisione, tenendo conto della media del personale equivalente a tempo pieno.<sup>5</sup>

<sup>2</sup>Nei casi di sussidi concessi tramite procedura agevolata ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 RLInn il termine di cui al capoverso 1 si riduce a 2 anni.<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Se il sussidio è liquidato successivamente al termine di cui ai capoversi 1 o 2, lo stesso si estende fino all'anno in cui avviene la liquidazione.<sup>7</sup>

**Art. 4<sup>8</sup>** Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.<sup>9</sup>

Pubblicato nel BU **2016**, 84.

<sup>1</sup> Ingresso modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215.

<sup>2</sup> Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

<sup>3</sup> Art. modificato dal DE 7.7.2021; in vigore dal 9.7.2021 - BU 2021, 208; precedente modifica: BU 2019, 251.

<sup>4</sup> Art. modificato dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

<sup>5</sup> Cpv. modificato dal DE 4.2.2026; in vigore dal 6.2.2026 - BU 2026, 44.

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215.

<sup>7</sup> Cpv. introdotto dal DE 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 215.

<sup>8</sup> Art. introdotto dal DE 10.7.2019; in vigore dal 12.7.2019 - BU 2019, 251.

<sup>9</sup> Entrata in vigore: 19 febbraio 2016 - BU 2016, 84.